

PFP Valtellina	Prot. n. D.r. 315/15
	Data 17/11/2015

PFP *V*altellina
polo di formazione professionale

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Revisione 01 approvata dal CdA il 30/11/2015

1 PARTE PRIMA: ANTICORRUZIONE

1.1 Introduzione

La L. n. 190/2012 prevede, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione tenutasi il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, che si individui, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e altri organi incaricati di assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'articolo 1 comma 4 lett. c) della L. n. 190/2012 disciplina la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi PNA.) da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'approvazione e promulgazione dello stesso da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC) già CIVIT.

Nell'articolo 1 comma 7 della L. n. 190/2012 è prevista da parte dell'organo di indirizzo politico la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che viene individuato "di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio ...".

La L. n. 190/2012 nell'articolo 1 comma 8 prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con delibera A.N.AC già Civit n. 72/2013 del 11.09.2013 è stato promulgato il PNA. che ha disposto l'estensione delle disposizioni del predetto PNA. anche ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate e controllate da enti territoriali e locali ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Al fine di evitare inutili ridondanze, il PNA. ha disposto che, qualora questi soggetti abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possano fare perno su essi, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190/2012, sono denominati Piani di Prevenzione della Corruzione; il PNA. prevede altresì la nomina di un responsabile per l'attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione.

In considerazione della natura giuridica del PFP VALTELLINA, essa risulta soggetta agli obblighi e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300". Pertanto, ai sensi della norma citata, l'Azienda ha scelto di dotarsi di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", strutturato in Parti generali, Parti speciali e in specifici Allegati: il Codice Etico, Codice Sanzionatorio, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e le analisi del rischio di base che hanno dato vita al Modello stesso e al Piano di prevenzione di corruzione.

In ottemperanza al Decreto, il PFP VALTELLINA ha inoltre istituito un "Organismo di Vigilanza", autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dall'Azienda e ai relativi profili giuridici. Le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, d'ora innanzi ODV, sono chiaramente definite nel regolamento sopra citato.

Il PFP VALTELLINA ha dunque predisposto un "Piano di Prevenzione della Corruzione" costituito:

- dalla presente parte generale;
- dall'allegato "Analisi dei rischi" in cui, oltre ai reati già contemplati nell'analisi del rischio elaborata per la predisposizione del MOG, sono esaminati anche gli altri reati introdotti dalla L. 190/2012. In questo documento è incluso un programma di attività, con indicazione:
 - delle aree di rischio e dei rischi specifici,
 - delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici,
 - dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi.

- dalla Parte speciale del Modello riferita ai reati contro la pubblica amministrazione art. 24 e 25 del D.lgs 231/01.

Il presente PPC dunque non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Al dipendente è assicurata l'ampia conoscenza e partecipazione agli obiettivi del Piano, che si traduce nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano medesimo e delle attività a rischio e in una formazione adeguata a prevenire i rischi di corruzione, che si annidano in maniera anche non evidente nell'attività quotidiana.

1.2 Definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente PPC e i suoi allegati sono volti ad individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'individuazione di tali attività si fonda sull'esperienza maturata nei diversi ambiti di competenza del PFP VALTELLINA e sul costante presidio sulle strutture di riferimento.

A tal proposito l'elaborazione e redazione del presente PPC, citate nel successivo punto 1.9 "Individuazione delle attività a rischio corruzione", è effettuata sulla base di una valutazione dei processi interni dell'Azienda volta ad individuare e graduare il più possibile la probabilità di accadimento di un evento corruttivo e l'intensità del conseguente danno per il PFP VALTELLINA.

Il PPC si ispira a principi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione e risponde inoltre alle seguenti esigenze:

- prevedere per le attività individuate idonei meccanismi di formazione del personale dedicato, di attuazione e di controllo delle decisioni e delle attività di prevenzione del rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle suddette attività obblighi di informazione sull'andamento delle attività nei confronti del Responsabile di prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del successivo punto 1.6 "Individuazione, compiti e adempimenti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" e chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PPC;
- monitorare, i rapporti tra PFP VALTELLINA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o beneficiano di provvedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare, informando preventivamente Responsabile di prevenzione della corruzione di ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, nonché ulteriori ambiti di rischio e le relative attività di prevenzione.

1.3 Validità del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il Piano proposto dal Responsabile di prevenzione della corruzione è adottato dal Consiglio di Amministrazione di PFP VALTELLINA.

La caratteristica sostanziale del PPC consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno annuale i Responsabili di Funzione su impulso del Responsabile di prevenzione della corruzione, effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante monitoraggio dell'andamento dei processi aziendali a cui sono preposti.

All'esito di tale attività di verifica i Responsabili di funzione informano il Responsabile di prevenzione della corruzione e l'ODV dei risultati dell'analisi effettuata, nonché – ove necessario – delle eventuali proposte finalizzate alla tempestiva adozione di strumenti atti alla prevenzione del rischio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 il presente PPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'Azienda (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PPC;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

1.4 Conoscenza e diffusione del Piano–di Prevenzione della Corruzione di PFP VALTELLINA – Valorizzazione e compiti del personale

Il primo fondamento dell'attivazione del presente PPC è l'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte di tutti i dipendenti di PFP VALTELLINA, dell'amministrazione/i vigilanti e di terzi destinatari.

A tal fine il PPC, viene reso disponibile e consultabile all'interno dell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", direttamente accessibile al seguente percorso:
www.pfpvaltellina.it

PFP VALTELLINA fornisce la più ampia diffusione al presente PPC trasmettendolo a tutti i propri dipendenti.

Al momento dell'assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro e all'atto del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza viene data comunicazione del contenuto del PPC e viene richiesta formale dichiarazione di presa d'atto del presente PPC nella versione disponibile sul sito web istituzionale.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente PPC, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione. Tutti i dipendenti sono chiamati ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

1.5 Indirizzi per la formazione

Nell'ambito del piano di formazione del personale, verranno definiti specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal Responsabile di prevenzione della corruzione

Occorre predisporre un piano di formazione, nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi rispetto alla prevenzione della corruzione; le iniziative d'intervento relative alla formazione devono prevedere le seguenti aree d'azione:

- individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;
- verifica con il supporto del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso i comportamenti finalizzati a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

La Formazione avrà quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato sia la conoscenza applicata, intendendosi quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro. Sarà inoltre favorito il confronto tra le esperienze e i contributi provenienti da tutti i livelli operativi della struttura di PFP VALTELLINA al fine di predisporre, coordinare e armonizzare all'interno della struttura del PFP modalità sempre più evolute di conduzione dei processi da parte degli uffici. L'eventuale scelta di soggetti esterni per supporto alla formazione avverrà tramite procedure selettive da espletarsi secondo la normativa vigente nei limiti delle risorse economiche disponibili per l'attività di formazione.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione, sarà effettuato dal Responsabile di prevenzione della corruzione, attraverso il controllo della reportistica idonea alla verifica dell'effettiva formazione.

1.6 Individuazione compiti e adempimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione di PFP VALTELLINA con delibera del 29.05.2015 ha nominato Valenti Luca Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza pro tempore, ai sensi della L. n. 190/2012.

Il Responsabile di prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:

- elabora la proposta di piano, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione di PFP VALTELLINA;
- individua, in collaborazione con i Responsabili di Funzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati sui temi dell'etica e della legalità;
- definisce in collaborazione con i Responsabili di Funzione procedure appropriate per l'effettuazione di percorsi di selezione e formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- controlla l'adempimento, da parte di PFP VALTELLINA, degli obblighi di trasparenza contemplati dalla normativa vigente in materia e propone la verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del PPC e la sua idoneità;
- propone modifiche al PPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- effettua un'analisi per individuare le ragioni in base alle quali si sono verificati degli scostamenti in relazione ai risultati attesi e individua le misure correttive volte anche a migliorare o implementare il PPC, in coordinamento con i Responsabili di Funzione;
- cura anche attraverso le disposizioni del presente PPC che all'interno di PFP VALTELLINA sia rispettata la normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 39/2013), contestando all'interessato, qualora avutane diretta conoscenza o notizia, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione della normativa suddetta e l'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico (cfr. art. 15 comma 1 e 2 del D.L.gs. n.39/2013);
- verifica, nell'ambito delle prerogative che gli sono proprie per espressa previsione della L. n. 190/2012, l'ottemperanza al Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione, curandone la diffusione e il monitoraggio;
- nomina eventualmente i Referenti per la Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile di prevenzione della corruzione trasmette entro il 15 dicembre di ogni anno al Consiglio di Amministrazione il rendiconto annuale sulle verifiche e attività svolte e propone eventuali aggiornamenti del PPC per l'anno successivo.

Si segnala che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Comunicato del 25.11.2014 ha stabilito, che la relazione annuale dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'azienda entro il 31.12 di ogni anno.

1.7 Oneri e ambiti di responsabilità del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Le responsabilità del Responsabile di prevenzione della corruzione si articolano come segue:

- qualora, all'interno di PFP VALTELLINA, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato è prevista una responsabilità di natura disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L.) e amministrativa per l'eventuale danno erariale e di immagine dell'Azienda;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PPC e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il Responsabile di prevenzione della corruzione provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PPC e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra PFP VALTELLINA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affare o interessi e alla correttezza e alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PPC e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di PFP VALTELLINA;
- avere individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

1.7 Obblighi dei Responsabili di Funzione di PFP VALTELLINA

I Responsabili di Funzione concorrono alla definizione delle attività previste nel PPC mediante proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del PPC, nonché l'obbligo di tempestiva comunicazione al Responsabile di prevenzione della corruzione di fatti o circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del presente PPC.

I Responsabili di Funzione attestano di essere a conoscenza del PPC e provvedono a darvi esecuzione. Essi devono astenersi, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico adottato da PFP VALTELLINA, segnalando tempestivamente al Responsabile di prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto anche potenziale.

1.8 Individuazione delle attività a rischio corruzione

Tra le attività svolte del PFP VALTELLINA sono state individuati a rischio corruzione i processi di seguito elencati:

1. Processi di affidamento di lavori servizi e forniture
2. Acquisizione e progressione del personale / formazione e addestramento
3. Gestione attività formativa e relazione con studenti e famiglie.
4. Gestione beni aziendali e cassa.

Le attività di cui sopra sono aggiornate almeno con cadenza annuale.

1.9 Mappatura dei rischi specifici

La mappatura specifica dei rischi è riportata nell'allegato al presente PPC.

2 PARTE SECONDA: COMPORTAMENTO, SANZIONI E COORDINAMENTO

2.1 Codice Etico

PFP VALTELLINA ha – sin dal 21.12.2010 adottato un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione che ora è stato revisionato per integrarlo con il codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli interlocutori di PFP VALTELLINA, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con l'Azienda (fornitori caratteristici e professionisti, clienti, pubblica amministrazione e autorità pubbliche di vigilanza e organi di controllo, studenti e famiglie) sono portati a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico.

Il Codice Etico è, inoltre, uno degli elementi fondamentali finalizzati proprio alla prevenzione dei rischi-reato elencati nell'allegato 2 dedicati all'analisi dei rischi.

Il Codice Etico di PFP VALTELLINA si ispira al Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L n. 190/12.

Il Responsabile di prevenzione della corruzione, qualora nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PPC e/o al Codice Etico procede ai sensi del punto 2.3 "Sanzioni disciplinari" del PPC e ne dà immediata comunicazione all'ODV, nell'ambito dei flussi reciproci di informazioni previsti al punto 2.2 "Obblighi di informazione e comunicazione", al fine di consentire allo stesso le opportune verifiche e l'eventuale attivazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice Etico.

Il Codice Etico è disponibile e consultabile nel sito web istituzionale; PFP VALTELLINA fornisce la più ampia diffusione al Codice Etico, trasmettendolo al personale.

2.2 Obblighi di informazione e comunicazione

Considerati gli obblighi e gli adempimenti che la normativa anticorruzione e il PNA prevedono a carico della azienda in ambiti tematici che si intersecano e parzialmente si sovrappongono a quelli già presidiati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'ODV avranno cura di trasmettersi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione e notizia utile e necessaria.

2.3 Sanzioni disciplinari

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PPC costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il Responsabile della prevenzione della corruzione rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare agisce affinché venga esercitata l'azione disciplinare così come riportato nel Codice disciplinare del PFP

3 PARTE TERZA: MODELLI OPERATIVI PER PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE

3.1 Misure già operative

In relazione a tutte le aree e a tutti i relativi processi esposti a rischio, in PFP VALTELLINA sono già operative specifiche misure di contenimento dell'esposizione al rischio di corruzione elencate nel dettaglio

nell'allegato Analisi del rischio PPC.

Per quanto attiene alla trasparenza PFP VALTELLINA ha una politica interna volta a caratterizzare ogni suo atto secondo i criteri di trasparenza e accessibilità.

A seguito dell'estensione di tutti gli obblighi previsti dal D.lgs.33/2013, così come riportato dall'art. 24 bis del Decreto legge 90 /2014, convertito nella legge 114/2014, il PFP Valtellina si è dotato di uno specifico "Piano triennale di trasparenza e integrità adottato dal Cda con la delibera n 7 del .../11/2015

Il PFP Valtellina ha creato dunque sul sito istituzionale (www.pfpvaltellina.it) una apposita sezione intitolata "Amministrazione Trasparente" nella quale sono inserite tempestivamente le informazioni e i dati conformemente alle disposizioni contenute oltre che nella legge 190/2012 anche in riferimento alle indicazioni contenute nel D.lgs 33 /2013.

Lo stesso Responsabile di prevenzione della corruzione ricopre anche il ruolo di Responsabile della trasparenza.

3.2 Misure individuate per il PPC

L'analisi puntuale delle aree, dei processi e dei rischi ha consentito l'individuazione di ulteriori misure di contenimento dell'esposizione al rischio di corruzione. Tali misure integrano quelle già preventive in atto, costituiscono il corpo centrale del PPC e sono elencate puntualmente nell'allegato Analisi dei rischi.